

**DICHIARAZIONI**

**Quadro RL del modello Redditi PF: i compensi delle attività sportive dilettantistiche**

di **Federica Furlani**



La **Sezione II-B** del **quadro RL** del **modello Redditi PF 2022** è dedicata alle Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche, per la compilazione della quale è necessario utilizzare i dati contenuti nella Certificazione Unica 2022 (Provvedimento 14.01.2022), relativi alla **causale "N"** indicata nel **punto 1 della CU**.

| SEZIONE II-B<br>Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche | RL21 | Compensi percepiti  |   | Compensi Complessivi d'Ufficio |
|---|------|---|---|--------------------------------|
|   |      |   |   |                                |
|   | RL22 | Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta                         |   |                                |
|   |      |   | <b>Reddito imponibile</b><br>(sommare agli altri redditi ipaf e riportare il totale al rigo IR11 col. 5)                    |                                |
|   | RL23 | Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2021                 |   |                                |
|   |      |   | <b>Ritenute a titolo d'accanto</b><br>(sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo IR03, col. 4) |                                |
|   |      | Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2021 |   |                                |
|   | RL24 | Totale addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2021  |   |                                |
|   |      |   | <b>Addizionale regionale</b><br>(da riportare nel rigo IR3 col. 3)  |                                |
|   |      |   | <b>Addizionale comunale</b><br>(da riportare nel rigo IR11 col. 1)  |                                |

Per quanto riguarda l'attività sportiva dilettantistica, [l'articolo 67, comma 1, lett. m\)](#), Tuir stabilisce che sono **redditi diversi** (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) **le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi** percepiti:

- **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia

ricosciuto. Rientrano in tale definizione non solo i compensi corrisposti a **soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione di una manifestazione sportiva** (come atleti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri, dirigenti che presenziano all'evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento), ma anche corrisposti a soggetti che svolgono **attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza all'attività sportiva dilettantistica** ([articolo 35, comma 5, D.L. 207/2008](#)), ossia a soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate - formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica - a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva ([risoluzione 38/E/2010](#));

- in relazione ai **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale** resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Ai compensi sopra indicati si applica il **regime agevolativo di cui all'articolo 69, comma 2, Tuir**, e quindi:

- **non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro**. Sui redditi fino a 10.000 euro gli sportivi dilettanti non sono quindi tenuti a pagare l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi;
- **sui redditi superiori a 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 23%, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali** concretamente deliberate dalla Regione e dal Comune titolari del tributo. Anche per tali importi non sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi;
- **sulle somme che eccedono, invece, i 30.658,28 euro è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23%** (che corrisponde all'aliquota fissata per il primo scaglione Irpef), **a cui si aggiungono le imposte addizionali regionali e comunali** concretamente deliberate dalla Regione e dal Comune titolari del tributo.

La **parte di reddito che eccede i 30.658,28 euro** dovrà quindi essere assoggettata ad Irpef in modo ordinario in dichiarazione dei redditi, mediante compilazione della **Sezione II-B del quadro RL**, nella quale vanno considerati anche i **compensi già assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta**, anche se ai soli fini della determinazione degli scaglioni Irpef.

| RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta | 1 | Reddito imponibile (somma agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RNI col. 5) | 2 |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |

Nella **colonna 1 del rigo RL22** vanno infatti indicati i compensi percepiti nel 2021 eccedenti l'importo di 10.000 euro e fino ad un massimo di 30.658,28 euro (importo massimo: 20.658,28 euro), ai soli fini della determinazione delle **aliquote da applicare al reddito imponibile** per la determinazione dell'imposta lorda. Nella **colonna 2** va invece indicato l'importo di **reddito**

**eccedente il limite di 30.658,28 euro**; importo che, sommato agli altri eventuali redditi Irpef, deve essere riportato a colonna 5 del rigo RN1 per essere sottoposto a tassazione ordinaria.

Ai fini della compilazione dei **rigi RL21, RL22, RL23 e RL24**, le istruzioni ministeriali suggeriscono l'utilizzo del **prospetto** sotto riportato:

| Prospetto per i compensi ed altre somme derivanti da attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni in cori, bande e filodrammatiche rese da direttori e collaboratori tecnici |                             |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|--|
|  | Compensi percepiti nel 2021 | 5  | 8  | 11   |
| Totale compensi (RL 21 col.1 + RL21 col.2)   | 1                           | Ritenute operate sui compensi percepiti nel 2021         | Addizionale Regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2021   | Addizionale Comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2021  |
| Compensi esenti (fino a euro 10.000,00)  | 2                           | 6<br>Ritenute a titolo d'imposta (casella 3 X 23%)       | 9<br>Addizionale Regionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente*) | 12<br>Addizionale Comunale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente*) |
| Compensi con ritenuta a titolo d'imposta   | 3                           |  |  |  |
| Imponibile (con ritenuta a titolo d'acconto)   | 4                           | 7<br>Ritenute a titolo d'acconto (casella 5 – casella 6) | 10<br>Addizionale Regionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 8 – casella 9)        | 13<br>Addizionale Comunale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 11 – casella 12)       |